

Iscrizione N: FI000821

Prot. N° FI008697/ 2007 del 29/06/2007

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, 12 giugno 2002, n. 161, recante il regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

Vista la comunicazione di inizio attività presentata in data 24/05/2007 dall'impresa ECOMAR ITALIA S.p.A., CF 01001190493, registrata al n. di protocollo 6758/2007;

Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla sezione Regionale della Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in data 24/05/2007, prot. n. 6760/2007 all'impresa ECOMAR ITALIA S.p.A.;

Verificato, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

Vista la deliberazione della sezione Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 29/06/2007 con cui è stata confermata l'iscrizione all'Albo dell'impresa;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

Denominazione: ECOMAR ITALIA S.P.A.
Con Sede a: COLLESALVETTI (LI)
Indirizzo: VIA PISANA LIVORNESE NORD 9
CAP: 57014
C. F.: 01001190493



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI COME SEGUE:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

GAMBICORTI ALESSANDRO - C.F. GMBLSN66H25E625U

Carica: PROCURATORE

Nato a: LIVORNO (LI) il: 25/06/1966

TORRI FABRIZIO - C.F. TRRFRZ65D29E625F

Carica: AMMINISTRATORE DELEGATO

Nato a: LIVORNO (LI) il: 29/04/1965

(responsabile/i tecnico/i)

RESPONSABILI TECNICI:

LANZA ALESSANDRO - C.F. LNZLSN61L26C638W

Nato a: CHIOGGIA (VE) il: 26/07/1961

Abilitato per:

Categoria: 3 Classe: F

Titolo di studio: DIPLOMA PERITO INDUSTRIALE

In possesso di esperienza qualificante

Anni Esperienza: 5

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Semplificata

Categoria: 3 Racc. e trasporto di rifiuti peric. Individ. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n,22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

Inizio Validità: 24/05/2007

Fine Validità: 24/05/2012

Elenco mezzi:

Targa: CH575FP Tipo: AUTOCARRO

Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

***1.04 batterie al piombo esauste e di scarto e loro parti**

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 152/06

- [16.06.01][20.01.33]
- *4.01 fanghi e sali ad alto contenuto di rame
[06.03.13][06.04.05][19.02.05]
- *4.02 fanghi palabili contenenti piombo e zolfo
[06.04.05][10.04.07][19.02.05]
- *4.03 fanghi palabili contenenti rame
[12.01.14]
- *5.01 soluzioni alcaline contenenti ossido di alluminio
[11.01.07][11.01.13]
- *5.02 soluzioni di solfato ferroso e cloruro ferroso; soluzioni da incisione dei circuiti stampati
[06.03.13][11.01.05][11.01.06][11.01.07][11.01.11][11.01.98]
- *7.02 morchie di verniciatura
[08.01.11][08.01.21]

SITI DI RICOVERO:

Collesalveti (LI) VIA PISANA LIVORNESE, 9

Art. 4
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Piazza dei Giudici, 3
Dlgs 152/06

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.

8) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.

9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Paolo Galarducci)

IL VICEPRESIDENTE
(Silvano Monzali)

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993